

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 giugno 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2023, n. 62.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. (23G00064) . . . Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Parlamento nazionale

DETERMINAZIONE 1° giugno 2023.

Nomina di un componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (23A03300) Pag. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (23A03214) . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 25 maggio 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025, settima e ottava tranche. (23A03216) . . . Pag. 8



DECRETO 29 maggio 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,35%, con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033, terza e quarta tranche. (23A03237) *Pag.* 10

Ministero della salute**DECRETO 24 maggio 2023.**

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro», in Acquapendente. (23A03183) *Pag.* 12

Ministero delle imprese e del made in Italy**DECRETO 25 maggio 2023.**

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (23A03215) *Pag.* 12

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**DECRETO 5 maggio 2023.**

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato On. Tullio Ferrante. (23A03219) *Pag.* 13

Presidenza del Consiglio dei ministri**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 31 maggio 2023.**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 998). (23A03243) *Pag.* 14

ORDINANZA 31 maggio 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 999). (23A03281) *Pag.* 16

Presidenza del Consiglio dei ministri**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ****DECRETO 7 aprile 2023.**

Modifiche al decreto 22 dicembre 2022, concernente il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. (23A03184) *Pag.* 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco****DETERMINA 22 maggio 2023.**

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Okedi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 386/2023). (23A03185) *Pag.* 21

DETERMINA 22 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zercepac», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 389/2023). (23A03186) *Pag.* 22

DETERMINA 22 maggio 2023.


Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Dr. Reddy's», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 395/2023). (23A03187) *Pag.* 24

DETERMINA 30 maggio 2023.

Modifica della determina n. 521/2022 del 4 gennaio 2022 relativa all'inserimento del medicinale Dinutuximab per il trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di I linea, senza co-somministrazione di interleuchina 2 (IL-2). (Determina n. 69754/2023). (23A03229) *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di levonorgestrel, «Mirena», «Kyleena» e «Jaydess». (23A03189) *Pag.* 28



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, vaccino dell'antrace adsorbito, «Biothrax». (23A03190)... Pag. 29

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (23A03191)... Pag. 29

Consiglio superiore della magistratura

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2022 (23A03188)... Pag. 29

Ministero dell'interno

Classificazione di un prodotto esplosivo (23A03192)... Pag. 75

Classificazione di un prodotto esplosivo (23A03193)... Pag. 75

Classificazione di un prodotto esplosivo (23A03194)... Pag. 75

Ministero delle imprese e del made in Italy

Bando per manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete - DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS - Bacini d'utenza n. 8 (Emilia-Romagna) - n. 11 (Marche) - n. 12 (Lazio) - n. 20 (Sardegna). (23A03244)... Pag. 75

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Corte dei conti

DELIBERA 4 maggio 2023.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 5/SEZAUT/2023/INPR). (23A03078)

DELIBERA 4 maggio 2023.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2023/INPR). (23A03079)

DELIBERA 4 maggio 2023.

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2023-2025, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 7/SEZAUT/2023/INPR). (23A03080)

DELIBERA 4 maggio 2023.

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2023/INPR). (23A03081)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 15 maggio 2023, n. 62.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



**AGREEMENT
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE REPUBLIC OF CROATIA
ON THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES**

The Italian Republic and the Republic of Croatia (hereinafter the "Parties"),

DESIRING to strengthen the ties of good-neighbourliness and cooperation between the two Parties;

TAKING NOTE of the Joint Declaration on the Adriatic Sea's resources signed in Rome on 24 May 2022;

AWARE of the need to delimit precisely the maritime zones over which the two states are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law;


TAKING INTO ACCOUNT the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea done at Montego Bay on 10 December 1982, to which the Italian Republic and the Republic of Croatia are Parties;

RECALLING the provisions of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia on the delimitation of the continental shelf between the two countries, done at Rome on 8 January 1968, in force between the Italian Republic and the Republic of Croatia (hereinafter "the Agreement of 1968"), as well as the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia on accurate determination of the delimitation line of the continental shelf between the Italian Republic and the Republic of Croatia, done at Rome on 22 and 29 July 2005 and entered into force on 2 August 2005 (hereinafter "the technical adjustment Agreement of 2005");

HAVE AGREED as follows:

Article 1

1. The boundary line of the exclusive economic zones to which the Parties are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights and jurisdiction under international law coincides with the continental shelf boundary between the Parties in accordance with the Agreement of 1968 and the technical adjustment Agreement of 2005.



2. The coordinates of the boundary line hereby agreed by the Parties and expressed in the WGS-84 datum are the following:

1	45°27'13"	13°12'40"
2	45°25'43"	13°11'07"
3	45°20'07"	13°05'55"
4	45°16'49"	13°03'40"
5	45°12'19"	13°01'01"
6	45°11'04"	13°00'10"
7	44°58'28"	13°04'22"
8	44°46'13"	13°06'07"
9	44°44'13"	13°06'34"
10	44°30'10"	13°07'46"
11	44°28'34"	13°10'43"
12	44°28'01"	13°11'34"
13	44°17'46"	13°27'55"
14	44°12'37"	13°37'52"
15	44°10'46"	13°40'01"
16	44°00'37"	14°00'55"
17	43°57'37"	14°04'49"
18	43°54'10"	14°10'07"
19	43°43'01"	14°21'16"
20	43°40'16"	14°23'31"
21	43°38'31"	14°24'34"


22	43°35'58"	14°26'16"
23	43°31'55"	14°30'07"
24	43°29'55"	14°31'49"
25	43°25'19"	14°35'07"
26	43°12'52"	14°46'01"
27	43°10'28"	14°47'52"
28	43°03'46"	14°54'40"
29	43°00'52"	14°57'49"
30	42°59'16"	15°00'37"
31	42°47'49"	15°09'28"
32	42°36'46"	15°21'46"
33	42°29'34"	15°44'46"
34	42°26'11"	15°59'32"
35	42°11'36"	16°13'38"
36	42°16'53"	16°34'30"
37	42°15'59"	16°37'04"
38	42°07'02"	16°56'37"
39	41°59'29"	17°12'54"
40	41°54'44"	17°18'42"
41	41°50'05"	17°37'03"
42	41°38'20"	17°59'51"

3. From point 42 referred to in the previous paragraph, the delimitation line continues to a point which shall be agreed with the third State concerned.

Article 2

This Agreement is without prejudice to:

- a. fishing activities carried out in conformity with applicable EU rules and regulations;
- b. the sovereign rights and the jurisdiction exercised by each Party in its exclusive economic zone in conformity with Article 56 of the United Nations Convention on the Law of the Sea;
- c. the provisions of Article 58 of the United Nations Convention on the Law of the Sea regarding the rights, freedoms and duties of other States in the exclusive economic zone of the Parties.



Article 3

1. The Parties commit themselves to settle, through direct consultations or negotiations, any dispute which may arise concerning the interpretation or application of this Agreement.
2. If such a dispute is not settled within four (4) months from the date on which one of the Parties gave notice of its intention to initiate the procedure provided for in the previous paragraph, either Party may submit the dispute to the International Tribunal for the Law of the Sea, to the International Court of Justice or to an Arbitral Tribunal constituted in accordance with Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
3. For the identification of the court or tribunal to which a dispute may be submitted according to the previous paragraph, Article 287 of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the Declarations made under the same article by the Parties shall apply *mutatis mutandis*.

Article 4

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal procedures necessary for its entry into force.



In witness thereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE at Rome on 24 May 2022, in two originals, each in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Italian Republic



For the Republic of Croatia



ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI CROAZIA
SULLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE

La Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia (di seguito denominate le «Parti»);

Desiderando rafforzare i legami di buon vicinato e cooperazione tra le Parti;

Prendendo atto della Dichiarazione congiunta sulle risorse nell'Adriatico firmata a Roma il 24 maggio 2022;

Consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Stati hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale;

Tenendo conto delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di cui la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sono Parte;

Richiamando le disposizioni dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi fatto a Roma l'8 gennaio 1968, in vigore tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia (di seguito «l'Accordo del 1968»), nonché l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla puntuale determinazione della linea di delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia, fatto a Roma il 22 e 29 luglio 2005 ed entrato in vigore il 2 agosto 2005 (di seguito «Accordo per la correzione tecnica del 2005»);

Hanno concordato quanto segue:


Articolo 1

1. La linea di confine delle zone economiche esclusive su cui le Parti hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincide con il confine della piattaforma continentale tra le Parti in conformità all'Accordo del 1968 e all'Accordo per la correzione tecnica del 2005.

2. Le coordinate della linea di confine qui definite tra le Parti ed espresse nel sistema cartografico WGS-84 sono le seguenti:

1	45°27'13"	13°12'40"	22	43°35'58"	14°26'16"
2	45°25'43"	13°11'07"	23	43°31'55"	14°30'07"
3	45°20'07"	13°05'55"	24	43°29'55"	14°31'49"
4	45°16'49"	13°03'40"	25	43°25'19"	14°35'07"
5	45°12'19"	13°01'01"	26	43°12'52"	14°46'01"
6	45°11'04"	13°00'10"	27	43°10'28"	14°47'52"
7	44°58'28"	13°04'22"	28	43°03'46"	14°54'40"
8	44°46'13"	13°06'07"	29	43°00'52"	14°57'49"
9	44°44'13"	13°06'34"	30	42°59'16"	15°00'37"
10	44°30'10"	13°07'46"	31	42°47'49"	15°09'28"
11	44°28'34"	13°10'43"	32	42°36'46"	15°21'46"
12	44°28'01"	13°11'34"	33	42°29'34"	15°44'46"
13	44°17'46"	13°27'55"	34	42°26'11"	15°59'32"
14	44°12'37"	13°37'52"	35	42°11'36"	16°13'38"
15	44°10'46"	13°40'01"	36	42°16'53"	16°34'30"
16	44°00'37"	14°00'55"	37	42°15'59"	16°37'04"
17	43°57'37"	14°04'49"	38	42°07'02"	16°56'37"
18	43°54'10"	14°10'07"	39	41°59'29"	17°12'54"
19	43°43'01"	14°21'16"	40	41°54'44"	17°18'42"
20	43°40'16"	14°23'31"	41	41°50'05"	17°37'03"
21	43°38'31"	14°24'34"	42	41°38'20"	17°59'51"

3. Dal punto 42 di cui al comma precedente, la linea di delimitazione prosegue fino ad un punto che sarà concordato con lo Stato terzo interessato.



Articolo 2

Il presente Accordo non pregiudica:

- a. le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e regolamenti dell'Unione europea in materia;
- b. i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati da ciascuna Parte nella propria zona economica esclusiva in conformità all'art. 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
- c. le disposizioni di cui all'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva delle Parti.

Articolo 3

1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso consultazioni e negoziazioni dirette, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

2. Se tale controversia non viene risolta entro quattro mesi (4) dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di avviare la procedura prevista nel precedente comma, ciascuna Parte può sottoporre tale controversia al Tribunale Internazionale del diritto del mare, alla Corte Internazionale di Giustizia o ad un tribunale arbitrale costituito ai sensi dell'Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

3. Per l'individuazione della corte o del tribunale cui potrà essere sottoposta la controversia ai sensi del comma precedente, si applicano *mutatis mutandis* l'articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le Dichiarazioni rese ai sensi del medesimo articolo dalle Parti.

Articolo 4

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si sono reciprocamente notificate, attraverso i canali diplomatici, l'espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 24 maggio 2022, in due originali, ciascuno in lingua italiana, croata e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Accordo, prevale il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica di Croazia



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 770):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI, (Governo MELONI-I), il 13 gennaio 2023.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 febbraio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 e il 21 febbraio 2023, e il 15 marzo 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 4 aprile 2023.


Senato della Repubblica (atto n. 639):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 18 aprile 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 26 aprile 2023 e il 3 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 9 maggio 2023.

23G00064



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 1° giugno 2023.

Nomina di un componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'avvocato Saverio Valentino.

Roma, 1° giugno 2023

*Il Presidente
del Senato della Repubblica*
LA RUSSA

*Il Presidente
della Camera dei deputati*
FONTANA

23A03300

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2023


Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 e con la quale sono stati stanziati euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 novembre 2022, n. 948 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, n. 954 del 24 dicembre 2022, n. 963 del 9 febbraio 2023 e n. 983 del 7 aprile 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi



meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9 e recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 25 gennaio 2023, del 13 aprile 2023 e del 24 aprile 2023 con le quali il Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 948 del 2022 ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per le attività di cui alla lettera c), del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'11 maggio 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

23A03214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti

cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità di cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo



prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e n. 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.790 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 28 marzo nonché 21 aprile 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,40% con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, avente godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo

2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 marzo ed il 28 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 maggio 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 maggio 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 maggio 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 maggio 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.



La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, Capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A03216

DECRETO 29 maggio 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,35%, con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;


Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.790 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;



Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2023, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,35% con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,35%, avente godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° novembre 2023, sarà pari allo 2,163179% lordo, corrispondente a un periodo di centoottantatré giorni su un semestre di centoottantaquattro giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trenta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.


L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A03237



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2023.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro», in Acquapendente.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto che l'art. 7 del sopra citato decreto 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento debbano inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro» in Comune di Acquapendente (Viterbo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto dell'attuale vacanza dell'incarico di direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, nel quale si prevede che «Il segretario generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nonché, in particolare, quelle di seguito indicate: (...) adozione, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, anche *ad interim*, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023 al n. 520, con il quale il dott. Giovanni Leonardi è stato confermato nell'incarico di Segretario generale del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro» in Comune di Acquapendente (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 24 maggio 2023

p. Il direttore generale: LEONARDI

23A03183

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 25 maggio 2023.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;


Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto



di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° giugno 2023, nella misura pari al 3,64%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 2023, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 4,64%.

Roma, 25 maggio 2023

Il Ministro: URSO

23A03215

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 maggio 2023.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato On. Tullio Ferrante.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale: «I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*» e «[...] a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di Vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 2 che istituisce, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 dell'11 agosto 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina dell'on. Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina del sen. Matteo Salvini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 di nomina del sen. Matteo Salvini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 269 del 17 novembre 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, recante la nomina dell'on. Tullio Ferrante a Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 263 del 10 novembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 388 del 7 dicembre 2022, di attribuzione delle deleghe del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato on. Tullio Ferrante, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 16 dicembre 2022 al n. 3810;



Ritenuto necessario procedere alla modifica della delega al Sottosegretario di Stato on. Tullio Ferrante di cui al citato decreto ministeriale n. 388 del 7 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il potere di firma, salvo quanto disposto alla successiva lettera g), è conferita al Sottosegretario di Stato on. Tullio Ferrante la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici:

1) alle attività di competenza della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;

b) al coordinamento funzionale delle attività svolte dai Commissari straordinari per gli interventi situati nelle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia, da realizzare o completare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

c) alle attività relative al contenzioso amministrativo e civile, in raccordo con le strutture ministeriali;

d) alle funzioni inerenti alla partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata;

e) alle attività correlate al monitoraggio delle opere incompiute e a quelle connesse alla verifica di quanto necessario per la loro ultimazione;

f) alle funzioni inerenti alla partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle attività delle Autorità di bacino distrettuale, ai sensi dell'art. 63, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

g) alla firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonché dei ricorsi gerarchici impropri di competenza del Ministero;

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, le attività delegate sono esercitate previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti alle materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, l'on. Tullio Ferrante è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato

politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento di delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato on. Tullio Ferrante decorre dalla data di registrazione della Corte dei conti.

2. Il decreto ministeriale 7 dicembre 2022, n. 388, recante l'attribuzione delle deleghe del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato on. Tullio Ferrante, è contestualmente abrogato dalla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1840

23A03219

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 2023.


Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 998).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

*Moduli degli Stati membri
del Meccanismo unionale di protezione civile*

1. In considerazione dell'attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'art. 23 della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all'art. 39 della decisione di esecuzione della Commissione del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ristorare le spese direttamente sostenute dai moduli degli Stati membri, per tutta la durata dell'intervento, volte a garantire l'alloggiamento, il vettovagliamento e il riapprovvigionamento.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a ristorare gli oneri sostenuti direttamente dalle regioni e dalle province autonome concernenti le spese di cui al comma 1 relative ai moduli degli Stati membri, con le modalità previste dall'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziaste per l'emergenza.

Art. 2.

Supporto tecnico-informatico

1. Per le urgenti finalità connesse allo sviluppo ed esercizio della piattaforma volta alla tempestiva erogazione, in via sperimentale, delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018 nei confronti della popolazione colpita dagli eventi in rassegna ed alle relative attività di manutenzione evolutiva del sito istituzionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'affidamento diretto dei relativi servizi di supporto tecnico-informatico, in termini di somma urgenza, in attuazione delle procedure previste dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, nel limite massimo complessivo, IVA inclusa, di euro 170.000,00.

2. Gli oneri finanziari discendenti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse stanziaste per l'emergenza.

Art. 3.


Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. Al fine di assicurare la piena operatività delle funzioni e delle attività affidate all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna per il contrasto dell'emergenza in rassegna, il personale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 è assegnato a supporto della medesima agenzia, anche in considerazione della necessaria integrazione con le attività dalla stessa esercitate in più ambiti territoriali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 4.

Integrazioni all'art. 3, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 si applicano altresì al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, laddove impegnato nell'ambito delle rispettive colonne mobili delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.



Art. 5.

Misure di supporto alle attività del Commissario delegato e attività di analisi dei fabbisogni

1. In ragione dell'entità e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare anche con procedure d'urgenza una o più convenzioni con enti, centri, istituti di ricerca e università muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della pubblica e privata incolumità.

2. Il Commissario delegato può avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 anche per la definizione di strumenti e procedure volte all'accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della definizione del danneggiamento anche finalizzato all'attivazione del Fondo di solidarietà europeo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo il Commissario si avvale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna quale soggetto attuatore.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03243

ORDINANZA 31 maggio 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 999).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;


Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e n. 998 del 31 maggio 2023, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Considerato il decreto-legge recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 maggio 2023 e in corso di pubblicazione, con cui si prevede tra l'altro lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al contrasto dell'emergenza in rassegna;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;



Dispone:

Art. 1.

Prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione colpita, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018

1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione per fronteggiare le più urgenti necessità previste dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione dell'eccezionale impatto degli eventi alluvionali di cui in premessa, il Commissario delegato, per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un'unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per:

a) il ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;

b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a);

c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze;

d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;

e) la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione di cui alla lettera a), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto, altresì, per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell'edificio. In tal caso il contributo è richiesto dall'amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato. In un edificio possono verificarsi, contestualmente, le fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza e relativi:

a) alla domanda di acconto (allegato 1 - modulo a1);

b) alla delega in caso di proprietà (allegato 2 - modulo a2);

c) alla delega all'esecuzione degli interventi e alla percezione del contributo da parte del proprietario nei confronti del locatario residente (allegato 3 - modulo a3);

d) alla delega a favore di uno dei condomini per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile, in caso di assenza dell'amministratore (allegato 4 - modulo a4);

e) alla titolarità dell'amministratore per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile (allegato 5 - modulo a5);

f) alla procura speciale, in caso di necessità (allegato 6 - modulo a6);

g) alla domanda di saldo e per la trasmissione dei giustificativi di spesa (allegato 7 - modulo b1).

4. All'importo massimo concedibile di cui al comma 1 è aggiunto un ulteriore contributo forfetario di 750,00 euro a titolo di concorso alle spese relative alla perizia di cui all'art. 2, la cui presentazione non è necessaria ai fini del riconoscimento del contributo previsto dal comma 1.

5. Il contributo è erogato in due *tranche*: un acconto di 3.000,00 euro e un successivo saldo, comprensivo dell'eventuale integrazione di cui al comma 4 per danni eccedenti l'importo di euro 5.000,00.

6. Per l'erogazione dell'acconto, il comune svolge le verifiche istruttorie in relazione:

a) alla composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell'evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell'unità immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il contributo sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo;

b) al requisito dell'uso dell'unità immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa;


c) al fatto che l'unità immobiliare sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa.

7. Per l'erogazione del saldo il comune verifica la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell'elenco annesso al modulo A1 e determina l'ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5.000,00 euro, esclusa l'integrazione forfetaria di cui al comma 4, che viene aggiunta all'importo spettante.

8. È possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.

9. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito, ad eccezione della quota forfetaria di 750 euro di cui al comma 4. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto entro il termine del 31 ottobre 2023, anche per le finalità previste dal comma 18.

10. I comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei danni subiti



dagli interessati, nell'ambito delle quali si potrà tenere, altresì, conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per talune delle tipologie di interventi di cui al comma 1.

11. Il Commissario delegato acquisisce dai comuni interessati l'esito delle istruttorie delle domande di acconto il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a quindici giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto 2023.

12. Il Commissario delegato acquisisce da comuni interessati l'esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 luglio 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a quindici giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che è fissato al 31 ottobre 2023.

13. Il Commissario delegato assembla i dati provenienti dai comuni interessati alle date stabilite e provvede, senza indugio, a trasmetterli al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, sulla base delle istruttorie eseguite dai comuni, impartisce le necessarie disposizioni di pagamento al soggetto affidatario del servizio individuato con le modalità di cui al successivo comma 14.

14. Attesa la situazione di eccezionale disagio in cui versano le comunità interessate a causa della diffusione e persistenza dei fenomeni di cui in premessa, in ragione della necessità di procedere tempestivamente all'attivazione e gestione della misura di cui al presente articolo, per l'affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 3, comma 3 dell'OCDPC n. 992 del 2023, allo scopo di:

a) avvalersi di un soggetto finanziario sottoposto ai previsti controlli di Banca d'Italia, dell'Autorità garante delle comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle società e la borsa - CONSOB per l'erogazione sincronica dei contributi mediante bonifico su conto corrente bancario, conto corrente postale o libretto postale, purché munito di codice IBAN, allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle somme di cui trattasi;

b) consentire l'erogazione dell'acconto e del saldo in tempi rapidi e congruenti con le pressanti esigenze delle comunità interessate;

c) assicurare, come ipotesi residuale, la possibilità di percepire il contributo, solo per coloro che risultino privi uno degli strumenti di cui alla lettera a), mediante erogazioni in contanti, nel rispetto dei massimali previsti e presso la più ampia pluralità di sportelli sull'intero territorio nazionale e in regime di circolarità;

d) prevedere che, nel caso di cui alla lettera c), l'erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell'esibizione del proprio documento di identità ovvero, in caso di smarrimento, di copia della relativa denuncia presentata presso le competenti autorità;

e) prevedere che l'erogazione del contributo avvenga, con riferimento alle scadenze previste ai commi 11 e 12;

f) garantire adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica.

15. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda, utilizzando la modulistica allegata, a partire dal giorno successivo all'adozione della presente ordinanza ed entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto e il saldo, dai commi 11 e 12, presso il comune dove è ubicato l'edificio residenziale o l'abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi mediante trasmissione via PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano.

16. I comuni e il Commissario delegato assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile mediante apposita piattaforma informatica, all'uopo resa disponibile dal Dipartimento medesimo.

17. Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte.

18. I comuni, oltre a quanto previsto dai commi 6 e 7, procedono allo svolgimento di controlli successivi a campione, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi concessi ai sensi del presente articolo, relativamente alle cause di esclusione previste nell'elenco riportato in calce ai moduli a1 e b1, allegati alla presente ordinanza, e alla veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.

19. I comuni pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei contributi erogati, assicurandone l'aggiornamento. Il Commissario delegato e il Dipartimento della protezione civile pubblicano sui rispettivi siti istituzionali una reportistica sintetica, progressivamente aggiornata, sull'attuazione della misura di cui al presente articolo.


20. Agli oneri derivanti dalla concessione della prima misura economica di immediato sostegno di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione del presente contesto emergenziale. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato ad anticipare le risorse finanziarie stimate necessarie per l'erogazione dell'acconto a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle more del versamento al medesimo Fondo delle risorse straordinarie che sono rese disponibili fronteggiare le conseguenze del presente contesto emergenziale.

21. La lettera a) del comma 3 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 992 dell'8 maggio 2023 è abrogata.

Art. 2.

Ricognizione dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali da parte del Commissario delegato

1. Allo scopo di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti dai soggetti privati, ivi comprese le associazioni senza scopo di lucro, i cui beni mobili ed immo-



bili sono stati interessati dalle conseguenze degli eventi di cui in premessa, da parte del Commissario delegato, i soggetti interessati possono provvedere, indipendentemente dalla richiesta del contributo di cui all'art. 1, anche in previsione di eventuali ulteriori provvidenze – per importi eccedenti la misura di euro 5.000,00 o fattispecie di danno non previste dalla presente ordinanza – a richiedere ad un professionista abilitato l'esecuzione, con ogni consentita urgenza, di una perizia completa dei danni, da redigersi sulla base dello schema-tipo allegato alla presente ordinanza (allegato 8 - schema di perizia).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimeti-normativi/>

23A03281

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 7 aprile 2023.

Modifiche al decreto 22 dicembre 2022, concernente il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

IL MINISTRO PER LA DISABILITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, in base al quale la predetta Struttura di missione si avvale di una segreteria tecnica composta da non più di dieci esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, di cui uno con funzioni di coordinatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 24-*quater* relativo all'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è attribuita, tra le altre, la competenza in materia di gestione e supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 4-*bis*, comma 1, che, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che la segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 costituisca struttura ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021, il quale, come previsto dal citato art. 4-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, ha costituito la struttura di missione denominata «Segreteria tecnica



per le politiche in materia di disabilità», la quale opera presso l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), il quale, in attuazione del citato art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha modificato l'art. 24-*quater*, concernente l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, stabilendone l'articolazione in non più di un ufficio e in non più di tre servizi;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2022, il quale ha previsto che, entro trenta giorni dalla sua emanazione, sono adottati i decreti di organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e dell'Ufficio per le politiche aerospaziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni in materia di disabilità, a decorrere dal 12 novembre 2022;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità 22 dicembre 2022, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, con cui si è provveduto alla riorganizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 24-*quater* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, alla luce delle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 3 marzo 2023, concernente modifiche all'art. 24-*quater* del predetto decreto 1° ottobre 2012, con riguardo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Ritenuto necessario provvedere alle necessarie modifiche al decreto del Ministro per le disabilità 22 dicembre 2022, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro per le disabilità
22 dicembre 2022*

1. Al decreto del Ministro per le disabilità 22 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modifiche, a decorrere dal 3 marzo 2023:

a) all'art. 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato "Dipartimento", è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti»;

b) all'art. 2, ove presenti, le parole «L'Ufficio autonomo» sono sostituite con «Il Dipartimento»;

c) all'art. 3, comma 1, le parole «L'Ufficio autonomo» sono sostituite con «Il Dipartimento»;

d) all'art. 4, comma 1, le parole «dell'Ufficio autonomo» sono sostituite con «del Dipartimento»;

e) all'art. 5:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capo del Dipartimento»;

2) ai commi dall'1 al 5, ove presenti, le parole «dell'Ufficio autonomo» sono sostituite con «del Dipartimento»

3) al comma 5, lettera d), le parole «all'Ufficio autonomo» sono sostituite con «al Dipartimento»

f) all'art. 6, comma 1, le parole «L'Ufficio autonomo» sono sostituite con «Il Dipartimento».

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023

Il Ministro: LOCATELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1401

23A03184



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Okedi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 386/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023, con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 60/2022 del 3 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 13 maggio 2022, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di risperidone "Okedi"»;



Vista la domanda presentata in data 1° giugno 2022 con la quale la società Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Okedi» (risperidone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5, 6 e 15 dicembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 marzo 2022;

Vista la delibera n. 15 del 26 aprile 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OKEDI (risperidone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Okedi» è indicato per il trattamento della schizofrenia in pazienti adulti nei quali la tollerabilità e l'efficacia di risperidone orale sono state stabilite.

Confezione: «75 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso intramuscolare - polvere: siringa preriempita (COP) solvente: siringa preriempita (COP) polvere: 75 mg solvente: 0.383 ml - 1» siringa preriempita + 1 siringa preriempita + 2 aghi.

A.I.C.: n. 049966017/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 293,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 484,75.

Confezione «100 mg - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso intramuscolare - polvere: siringa preriempita (COP) solvente: siringa preriempita (COP) polvere: 100 mg solvente: 0.490 ml» 1 siringa preriempita + 1 siringa preriempita + 2 aghi.

A.I.C.: n. 049966029/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 367,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 605,94.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Okedi» (risperidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - psichiatra e neurologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03185

DETERMINA 22 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zercepac», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 389/2023).

IL DIRIGENTE


DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farma-



co, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023, con cui è stata confermata al dott. Francesco Trotta la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 18/2022 del 24 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Zercepac", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 17 giugno 2021 con la quale la società Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Zercepac» (trastuzumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 e 19-21 dicembre 2022;

Vista la delibera n. 15 del 26 aprile 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZERCEPAC (trastuzumab) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:


Carcinoma mammario;

Carcinoma mammario metastatico.

«Zercepac» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione a paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline;



in associazione a docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale

«Zercepac» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamida, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Zercepac» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm.

«Zercepac» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato.

Carcinoma gastrico metastatico

«Zercepac» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento anti-tumorale per la malattia metastatica.

«Zercepac» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.

Confezione:

«420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro)» 1 fiala - A.I.C. n. 048912036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.434,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.367,50.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zercepac» (trastuzumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03186

DETERMINA 22 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Dr. Reddy's», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 395/2023).

IL DIRIGENTE


DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle



more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023, con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosi-

milari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 17 del 1° febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2022, con la quale la società Dr. Reddy's S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sugammadex Dr. Reddy's» (sugammadex);

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2023 con la quale la società Dr. Reddy's S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sugammadex Dr. Reddy's» (sugammadex);

Vista la delibera n. 7 del 29 marzo 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUGAMMADEX DR. REDDY'S (sugammadex) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml.

A.I.C.: n. 049608021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 546,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62.


Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

A.I.C.: n. 049608045 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51.



Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Dr. Reddy's (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Dr. Reddy's (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03187

DETERMINA 30 maggio 2023.

Modifica della determina n. 521/2022 del 4 gennaio 2022 relativa all'inserimento del medicinale «Dinutuximab» per il trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di I linea, senza co-somministrazione di interleuchina 2 (IL-2). (Determina n. 69754/2023).

IL DIRIGENTE

DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;


Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibi-



lità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023, in virtù della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina n. 521 del 4 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 2022, di inserimento del medicinale «Dinutuximab» per il trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di I linea, senza co-somministrazione di interleuchina 2 (IL-2);

Tenuto conto della decisione sulla chiusura della scheda di registro di monitoraggio assunta dalla CTS nella seduta dell'11, 12 e 13 gennaio 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un allegato tecnico contenente le condizioni di prescrizione del medicinale «Dinutuximab», ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, in sostituzione del registro per il monitoraggio del medicinale;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 26 aprile 2023, n. 14;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale DINUTUXIMAB è mantenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di I linea, senza co-somministrazione di interleuchina 2 (IL-2), nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO I

Denominazione: «Dinutuximab».

Indicazione terapeutica: trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di I linea, senza co-somministrazione di interleuchina 2 (IL-2).

Criteri di inclusione

Pazienti a partire dai dodici mesi di età precedentemente sottoposti a chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta parziale, seguita da terapia mieloablattiva e trapianto di cellule staminali, nonché in pazienti con storia clinica di neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua.

PS \geq 30%

Pulsossimetria $>$ 94% in aria ambiente.

Adeguata funzionalità midollare: conta assoluta dei neutrofili \geq 500/ μ l, conta delle piastrine \geq 20000/ μ l, emoglobina $>$ 8,0 g/dl.

Adeguata funzionalità epatica: alanina aminotransferasi (ALT)/aspartato aminotransferasi (AST) $<$ 5 volte il limite superiore della norma (ULN)


Adeguata funzionalità renale: clearance della creatinina o velocità di filtrazione glomerulare (VFG) $>$ 60 ml/min/1,73 m².

Criteri di esclusione

Malattia del trapianto contro l'ospite (GvHD, *graft-versus-host disease*) cronica estensiva o acuta di grado 3 o 4.

Somministrazione di vaccini durante il trattamento e fino a dieci settimane dopo l'ultimo ciclo di trattamento.

Uso concomitante di immunoglobuline endovenose.



Gravidanza e allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Il trattamento con «Dinutuximab» consiste di cinque cicli consecutivi, ove ciascun ciclo conta trentacinque giorni.

La dose individuale è determinata sulla base dell'area della superficie corporea e deve corrispondere complessivamente a 100 mg/m² per ciclo.

Sono possibili due modalità di somministrazione:

un'infusione continua nel corso dei primi dieci giorni di ciascun ciclo (per un totale di 240 ore) alla dose giornaliera di 10 mg/m²

o

cinque infusioni giornaliere di 20 mg/m² somministrate in un arco di otto ore, nei primi cinque giorni di ciascun ciclo.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gen-

naio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Prima di iniziare ciascun ciclo di trattamento, devono essere valutati i seguenti parametri clinici e il trattamento deve essere posticipato fino al raggiungimento di valori adeguati:

pulsossimetria prima di iniziare il trattamento;

funzionalità midollare prima di iniziare il trattamento e prima di ogni ciclo successivo;

funzionalità epatica prima di iniziare il trattamento e prima di ogni ciclo successivo;

funzionalità renale (*clearance* della creatinina o velocità di filtrazione glomerulare) prima di iniziare il trattamento e prima di ogni ciclo successivo.

23A03229

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di levonorgestrel, «Mirena», «Kyleena» e «Jaydess».

Estratto determina AAM/PPA n. 362/2023 del 24 maggio 2023

Autorizzazione variazione: l'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della variazione di tipo II, approvata, con procedura *Worksharing*, dallo Stato membro di riferimento (RMS) Svezia: C.I.4 - modifica del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo 3 del foglio illustrativo al fine di aggiornare le modalità di somministrazione («Inserimento») e altre informazioni riguardanti l'uso dello stesso; ulteriori modifiche minori di tipo editoriale, relativamente al medicinale:

MIRENA.

Confezione:

029326016 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema.

Titolare A.I.C.: Bayer AG con sede legale in Kaiser - Wilhelm - Allee 1 - 51373 Leverkusen (Germania).

Medicinale: KYLEENA.

Confezioni:

044756017 - «19,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema a rilascio intrauterino in blister PETG/PE;

044756029 - «19,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 sistemi a rilascio intrauterino in blister PETG/PE.

Medicinale: JAYDESS.

Confezioni:

042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 blister PETG/PE;

042522021 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 x 1 blister PETG/PE.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Italia - codice fiscale 05849130157.

Codice procedura europea: SE/H/xxxx/WS/582.

Codice pratica: VC2/2022/274.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione per il medicinale MIRENA

da:

029326016 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema

a:

029326016 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema a rilascio intrauterino

JAYDESS

da:

042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 blister PETG/PE

042522021 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 x 1 blister PETG/PE

a:

042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema a rilascio intrauterino in blister PETG/PE;


042522021 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 x 1 sistema a rilascio intrauterino in blister PETG/PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzio-



ne giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03189

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, vaccino dell'antrace adsorbito, «Biothrax».

Estratto determina AAM/PPA n. 363/2023 del 24 maggio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BIOTHRAX.

Confezione: 045823010 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 x 0,5 ml in flaconcino.

Titolare A.I.C.: Emergent Sales and marketing Germany GMBH con sede legale in Vichystraße n. 14 - 76646 Bruchsal - Germania.

Procedura decentrata

Codice procedura europea: DE/H/4904/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2022/114.

È rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 aprile 2023, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione da:

045823010 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 x 0,5 ml in flaconcino;

a:

045823010 - «sospensione iniettabile» flaconcino multidose (vetro tipo I) da 5 ml (10 dosi da 0,5 ml).

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In

caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03190

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche con determinazione dirigenziale del 24 maggio 2023:

n. marchio 149 PU - Services Gold di Abbene Alessio, con sede a Pesaro (PU) - via Aurelio Saffi, 80 - c.f. BBN LSS 92L07 L570I - n. R.E.A. PS-191189.

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati riconsegnati alla Camera di commercio delle marche, sede di Pesaro e Urbino, che ha provveduto alla loro deformazione.

23A03191

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2022

L'assemblea plenaria nella seduta del 17 maggio 2023 ha approvato il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2022.



Tabella 1

Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2022 -

COMPETENZE

Cat.	ENTRATE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Entrate accertate (D)	Somme riscosse (E)	Somme rimaste da riscuotere (F=D-E)	
I	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	32.500.000,00	-	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
	Contributo del MEF per Autogoverno della Magistratura	32.500.000,00	-	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-	
II	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	706.000,00	-	706.000,00	221.241,89	221.241,89	-	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.206.000,00	-	33.206.000,00	32.721.241,89	32.721.241,89	-	
V	Entrate per Attività Cooperazione Int.le e progetti esteri	-	-	-	0,00	0,00	-	
	Totale categorie	33.206.000,00	-	33.206.000,00	32.721.241,89	32.721.241,89	-	
III	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anni precedenti	14.794.000,00	1.306.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	-	
	- avanzo di gestione e avanzo vincolato	4.506.088,19	326.197,39	4.832.285,58	4.832.285,58	4.832.285,58	-	
	- avanzo libero	10.287.911,81	979.802,61	11.267.714,42	11.267.714,42	11.267.714,42	-	
	TOTALE ENTRATE	48.000.000,00	1.306.000,00	49.306.000,00	48.821.241,89	48.821.241,89	-	
IV	Partite di giro (+)	12.000.000,00	-	12.000.000,00	10.254.249,30	10.254.249,30	-	
	Partite di giro (-)	- 12.000.000,00	-	- 12.000.000,00	- 10.254.249,30	- 10.254.249,30	-	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	48.000.000,00	1.306.000,00	49.306.000,00	48.821.241,89	48.821.241,89	-	
Cat.	SPESE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	7.151.101,42	5.512.226,78	1.638.874,64	88.898,58
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	26.425.000,00	0,00	26.425.000,00	24.252.119,17	24.167.143,82	84.975,35	2.172.880,83
III	Acquisto di beni e servizi	10.525.000,00	550.000,00	11.075.000,00	4.472.473,48	3.607.176,15	865.297,33	6.602.526,52
IV	Poste non classificabili in altre voci	290.000,00	0,00	290.000,00	55.891,14	55.891,14	-	234.108,86
	TOTALE USCITE	44.480.000,00	550.000,00	45.030.000,00	35.931.585,21	33.342.437,89	2.589.147,32	9.098.414,79
VII	Categoria-Cooperazione int.le e prog. Esteri	150.000,00	35.327,15	185.327,15	125.327,15	75.210,18	50.116,97	60.000,00
	TOTALE USCITE DI CATEGORIA	44.630.000,00	585.327,15	45.215.327,15	36.056.912,36	33.417.648,07	2.639.264,29	9.158.414,79
VI	Avanzo di gestione, vincolato e avanzo non applicato disponibile sul patrimonio	3.370.000,00	720.672,85	4.090.672,85	0,00	0,00	0,00	4.090.672,85
	TOTALE USCITE	48.000.000,00	1.306.000,00	49.306.000,00	36.056.912,36	33.417.648,07	2.639.264,29	13.249.087,64
	Partite di giro (+)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	10.254.249,30	-	1.745.750,70
	Partite di giro (-)	- 12.000.000,00	-	- 12.000.000,00	- 10.254.249,30	- 10.254.249,30	-	- 1.745.750,70
	TOTALE GENERALE	48.000.000,00	1.306.000,00	49.306.000,00	36.056.912,36	33.417.648,07	2.639.264,29	13.249.087,64

Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 1
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I				
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	IN +	IN -					
1	FONDO DI CASSA ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO													
1.101	AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA: SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA (CAP. 2195-PDG 1)													
	Totale Capitolo 101	28.530.997,00	0,00	0,00	28.530.997,00	28.530.997,00	0,00	28.530.997,00	0,00			0,00		
1.102	AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSM (CAP. 2195-PDG2)													
	Totale Capitolo 102	3.969.003,00	0,00	0,00	3.969.003,00	3.969.003,00	0,00	3.969.003,00	0,00			0,00		
	Totale Categoria 1	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00			0,00		
2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE													
2.201	RILASCIO COPIE													
	Totale Capitolo 201	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00			5.905,09		1.094,91
2.202	ASSENZE RETRIBUITE													



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 2
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E				
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCIJOTERE					ACCERTATI	IN +	IN -		
		5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
		4												
	Totale Capitolo 202	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	54.267,90	0,00	54.267,90						1.732,10
2.205	RECUPERO SPESE VARIE													
	Totale Capitolo 205	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	9.643,68	0,00	9.643,68						8.356,32
2.206	FINANZIAMENTI EUROPEI													
	Totale Capitolo 206	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.334,79	0,00	3.334,79						6.665,21
2.208	VARIE													
	Totale Capitolo 208	47.000,00	0,00	12.000,00	35.000,00	16.196,12	0,00	16.196,12						18.803,88
2.209	PARTECIPAZIONI PRESTAZIONI CSM													
	Totale Capitolo 209	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	127.993,70	0,00	127.993,70						32.006,30
2.210	INGEGNERIZZAZIONE													
	Totale Capitolo 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2.211	CREDITO IMPOSTE E TRIBUTI													



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 3
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			R I S C O S S E			D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
	Totale Capitolo 211	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
2.212	INTERESSI SUI CONTI CORRENTI CSM													
	Totale Capitolo 212	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,61		16.099,39	
	Totale Categoria 2	706.000,00	12.000,00	12.000,00	706.000,00	221.241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	221.241,89		484.758,11	
3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
3.300	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
	Totale Categoria 3	14.794.000,00	1.306.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.100.000,00	
4	PARTITE DI GIRO													
4.400	PARTITE DI GIRO													
	Totale Capitolo 400	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254.249,30		1.745.750,70	
	Totale Categoria 4	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254.249,30		1.745.750,70	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 4
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E		R I M A S T E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E		I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E		R I S C O S S E	D A R I S C U J O T E R E			R I S P E T T O A L L E	P R E V I S I O N I			
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
5	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGETTI ESTERI													
5.500	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGETTI ESTERI													
	Totale Capitolo 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 5
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I		D I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I							
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E	T O T A L I	I N +	I N -							
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)									
	RIEPILOGO ENTRATE																
	Totale Categoria 1	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00					
	Totale Categoria 2	706.000,00	12.000,00	12.000,00	706.000,00	221.241,89	0,00	221.241,89	0,00	221.241,89	0,00	0,00	484.758,11				
	Totale Categoria 3	14.794.000,00	1.306.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00				
	Totale Categoria 4	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	0,00	10.254.249,30	0,00	10.254.249,30	0,00	0,00	1.745.750,70				
	Totale Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE TITOLI ENTRATE	60.000.000,00	1.318.000,00	12.000,00	61.306.000,00	42.975.491,19	0,00	42.975.491,19	0,00	42.975.491,19	0,00	0,00	18.330.508,81				
	FONDO DI CASSA																
	TOTALE ENTRATE	60.000.000,00	1.318.000,00	12.000,00	61.306.000,00	42.975.491,19	0,00	42.975.491,19	0,00	42.975.491,19	0,00	0,00	18.330.508,81				



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 1
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		R I S P E T T O		A L L E		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI					
	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESE PER COMPENSI ED ALTRI ASSEGNI AI COMPONENTI CSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.010	ASSEGNO MENSILE AL VICEPRESIDENTE ED AI COMPONENTI LAICI DEL CSM															
	Totale Capitolo 10	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.511.101,42	0,00	1.511.101,42	0,00	0,00	1.511.101,42	88.898,58				
1.020	INDENNITA' PER CESSAZIONE DALLA CARICA AI COMPONENTI LAICI ELETTI DAL PARLAMENTO															
	Totale Capitolo 20	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00				
1.030	SPESE PER INDENNITA' DI SEDUTA AI COMPONENTI ART. 40 LEGGE 195/1958															
	Totale Capitolo 30	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	2.077.838,09	62.161,91	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	0,00				
1.040	INDENNITA' MISSIONE CONSILIARE COMPONENTI CSM NON RESIDENTI A ROMA ART. 40 L.195/58 PER MISSIONE NAZIONALE RIMB.FORFETTARIO EX ART 26BIS RAC															
	Totale Capitolo 40	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.330.454,49	69.545,51	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00				



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 2
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A						
		P R E V I S I O N I		D I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
1.060	ONERI A CARICO DEL CSM IN RELAZIONE ALLE SPESE DELLA 1ª CATEGORIA DEL BILANCIO. ASSICURAZIONE SANITARIA													
	Totale Capitolo 60	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	592.832,78	57.167,22	650.000,00	0,00					
	Totale Categoria 1	7.240.000,00	0,00	0,00	7.240.000,00	5.512.226,78	1.638.874,64	7.151.101,42						88.898,58
2	SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE CSM													
2.090	SPESE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI MAGISTRATI SEGRETARI ED AL PERSONALE AMM.VO IN SERVIZIO PRESSO IL CSM													
	Totale Capitolo 90	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	214.666,77	40.414,32	255.081,09						44.918,91
2.100	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 29 R.A.C. IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CSM													
	Totale Capitolo 100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	94.442,12	0,00	94.442,12						25.557,88



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 3
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A							
		I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E		T O T A L I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I										
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E		I N +	I N -									
											5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
2.110	COMPETENZE FISSE IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DEL CSM E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4																	
	Totale Capitolo 110	16.150.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	14.332.012,11	6.768,16	14.338.780,27											1.811.219,73
2.120	INDENNITÀ CONSILIARE IN FAVORE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA E ALL'UFFICIO STUDI E RIMBORSO SPESE																		
	Totale Capitolo 120	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.147.156,52	0,00	1.147.156,52											82.843,48
2.125	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO AL CSM																		
	Totale Capitolo 125	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	567.210,67	0,00	567.210,67											82.789,33
2.130	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE IN SERVIZIO PRESSO IL CSM - ART. 20 E 33 REG. PERSONALE																		
	Totale Capitolo 130	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	870.942,13	29.057,87	900.000,00											0,00



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 4
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			IN +	IN -	12 (7 - 10)					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +				IN -				
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)									
2.140	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PREVISTA DALL'ART.34 REG.PERSONALE, E PER ASSICURAZIONE SANITARIA PREVISTA ART. 29, 2° co. R.A.C.																
	Totale Capitolo 140	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	940.713,50	0,00	0,00	940.713,50	0,00	940.713,50	109.286,50					
2.145	FORMAZIONE LINGUISTICA PER COMPONENTI DEL CSM, MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA E UFFICIO STUDI. AGGIORNAMENTO PROF.LE PERSONALE IN SERVIZI																
	Totale Capitolo 145	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.735,00	8.735,00	16.265,00					
2.150	ONERI A CARICO DEL CSM IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA II° CATEGORIA DEL BILANCIO																
	Totale Capitolo 150	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00					
	Totale Categoria 2	26.425.000,00	0,00	0,00	26.425.000,00	24.167.143,82	84.975,35	24.252.119,17	24.252.119,17		24.252.119,17	2.172.880,83					
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI																



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 5
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -				
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
3.160	COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI, INCARICHI PROFESSIONALI ED ACCERTAMENTI TECNICI, NONCHÉ PER TRADUTTORI ED INTERPRETI													
	Totale Capitolo 160	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	244.620,66	7.066,83	251.667,49			28.312,51			
3.165	COMPENSI PER COLLABORAZIONI ESTERNE EX ART. 28 R.A.C. PRESSO LE COMMISSIONI E ALTRE STRUTTURE CONSILIARI													
	Totale Capitolo 165	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.644,00	14.356,00	100.000,00			0,00			
3.170	SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI, RIVISTE GIURIDICHE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI UTILI PER LA BIBLIOTECA DEL CSM													
	Totale Capitolo 170	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	68.122,02	10.011,11	78.133,13			11.866,87			
3.180	SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DEL CSM													
	Totale Capitolo 180	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		50.000,00	
3.190	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO													



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 6
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		P A G A T E		R I M A S T E		R I S P E T T O		A L L E
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -	P R E V I S I O N I	
	Totale Capitolo 190	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	71.233,38	16.362,40	87.595,78				12.404,22		
3.200	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI IN USO AL CSM													
	Totale Capitolo 200	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	390.336,97	204.456,23	594.793,20				555.206,80		
3.201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINGENERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CSM COFINANZIATE CON RISORSE ESTERNE													
	Totale Capitolo 201	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	344.322,41	42.555,00	386.877,41				2.263.122,59		
3.210	SPESE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE													
	Totale Capitolo 210	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	256.668,17	7.514,97	264.183,14				25.816,86		
3.220	SPESE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO. PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CONVENZIONI PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI													
	Totale Capitolo 220	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				50.000,00		



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 7
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -				
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
3.230	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI IMPIANTI. INTERVENTI ORDINARI MANUTENZIONE LOCALI. POLIZZA ASSICURATIVA LOCALI													
	Totale Capitolo 230	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	323.571,27	64.417,24	387.988,51					12.011,49	
3.240	ACQUISTO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ARREDI E MOBILI													
	Totale Capitolo 240	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.512,45	215.575,81	262.088,26					37.911,74	
3.250	SPESE PER CANONI E CONSUMI UTENZE CSM:ELETTRICA,TELEFONICA,GAS PER RISCALDAMENTO, ACQUA													
	Totale Capitolo 250	450.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	614.198,09	101.840,84	716.038,93					283.961,07	
3.260	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI													
	Totale Capitolo 260	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	354.854,99	33.291,01	388.146,00					91.854,00	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 8
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		P A G A T E		D E F I N I T I V E		S O M M E I M P E G N A T E		R I M A S T E		D I F F E R E N Z E	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
													IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DA PAGARE
3.300	NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI DI TRASPORTO AD USO DEL CSM	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	84.815,08	6.947,62	91.762,70	28.237,30						
	Totale Capitolo 300														
3.320	SPESE PER LA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO AL PERSONALE AUTISTA ED AUSILIARIO IN SERVIZIO AL C.S.M.														
	Totale Capitolo 320	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.900,20	15.900,20	4.099,80						
3.330	SPESE PER CANONI E TASSE. SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE. GESTIONE DELLA TESORERIA														
	Totale Capitolo 330	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	92.944,51	1.237,79	94.182,30	70.817,70						
3.340	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI STABILI. CONTRIBUTI OBBLIGATORI DI ADESIONE														
	Totale Capitolo 340	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.502,00	0,00	31.502,00	18.498,00						



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 9
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A						
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -				
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)								
3.341	SPESE PER SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTI COMP.,MAG.SEGR.PERS.E CONVOCATI. CATERING PER EVENTI,ANCHE IN COOPARTECIPAZIONE		0,00	0,00	685.000,00	538.108,34	13.616,19	551.724,53									133.275,47	
	Totale Capitolo 341																	
3.350	SPESE DI RAPPRESENTANZA																	
	Totale Capitolo 350																	25.817,50
3.360	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE PERSONE ESTRANEE AL CSM CONVOCATE DALLE ARTICOLAZIONI CONSILIARI. RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI DI INCONTRI																	
	Totale Capitolo 360																	1.014,01
3.367	FONDO INVESTIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE IN USO AL CSM. SPESE PER EMERGENZA SANITARIA																	
	Totale Capitolo 367																	2.866.749,47
3.370	ONERI A CARICO CSM IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA III CATEGORIA DEL BILANCIO																	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 10
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A					
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.450,88	0,00	18.450,88	0,00	18.450,88	31.549,12						
	Totale Capitolo 370																
		10.525.000,00	550.000,00	0,00	11.075.000,00	3.607.176,15	865.297,33	4.472.473,48	6.602.526,52								
	Totale Categoria 3																
4	POSTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
4.360	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI ED ACCESSORI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO ETC.																
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.891,14	0,00	55.891,14	14.108,86								
	Totale Capitolo 380																
4.390	INTERESSI NETTI MATURATI SUI CONTI DI TESORERIA DEL CSM																
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00							
	Totale Capitolo 390																
4.410	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE																
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00							
	Totale Capitolo 410																
		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	55.891,14	0,00	55.891,14	234.108,86								
	Totale Categoria 4																



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 11
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O										C O M P E T E N Z A				
		G E S T I O N E					D I					S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -					
4	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)								
5	PARTITE DI GIRO															
5.500	PARTITE DI GIRO															
	Totale Capitolo 500	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	0,00	10.254.249,30	0,00	10.254.249,30	1.745.750,70					
	Totale Categoria 5	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	0,00	10.254.249,30	0,00	10.254.249,30	1.745.750,70					
6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO CORRENTE															
6.600	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO CORRENTE															
	Totale Capitolo 600	3.370.000,00	720.672,85	0,00	4.090.672,85	0,00	0,00	4.090.672,85	0,00	4.090.672,85	4.090.672,85					
	Totale Categoria 6	3.370.000,00	720.672,85	0,00	4.090.672,85	0,00	0,00	4.090.672,85	0,00	4.090.672,85	4.090.672,85					
7	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGETTI ESTERI															
7.710	RAFFORZAMENTO															
	Totale Capitolo 710	6.900,81	17.164,88	0,00	24.065,69	6.256,18	8.105,56	14.361,74	9.703,95	9.703,95	9.703,95					



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 12
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O										D I		C O M P E T E N Z A				
		G E S T I O N E					P R E V I S I O N I					S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E		
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O		I N D I M I N U I Z I O N E		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	R I S P E T T O A L L E							
			5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8					9 (10-8)	10 (8+9)	I N +	I N -				
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)										
7.720	FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA																	
	Totale Capitolo 720	10.305,64	18.162,27	0,00	28.467,91	8.226,50	10.130,43	18.356,93										10.110,98
7.730	VISITE DI STUDIO IN ITALIA																	
	Totale Capitolo 730	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	8.938,55	7.674,06	16.612,61										9.187,39
7.740	SVILUPPO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE																	
	Totale Capitolo 740	43.803,00	0,00	0,00	43.803,00	18.868,80	11.348,18	30.216,98										13.586,02
7.750	COSTI DI GESTIONE (AUDITING, COORD.)																	
	Totale Capitolo 750	63.190,55	0,00	0,00	63.190,55	32.920,15	12.858,74	45.778,89										17.411,66
	Totale Categoria 7	150.000,00	35.327,15	0,00	185.327,15	75.210,18	50.116,97	125.327,15										60.000,00



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 13
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E							D I				C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I		S O M M E		P A G A T E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I				
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	V A R I A Z I O N I	I N D I M I N U Z I O N E	D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	I N +	I N -	P R E V I S I O N I						
												5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
	RIEPILOGO SPESE																	
	Totale Categoria 1	7.240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00	5.512.226,78	1.638.874,64	7.151.101,42									88.898,58
	Totale Categoria 2	26.425.000,00	0,00	0,00	0,00	26.425.000,00	24.167.143,82	84.975,35	24.252.119,17									2.172.880,83
	Totale Categoria 3	10.525.000,00	550.000,00	0,00	0,00	11.075.000,00	3.607.176,15	865.297,33	4.472.473,48									6.602.526,52
	Totale Categoria 4	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	55.891,14	0,00	55.891,14									234.108,86
	Totale Categoria 5	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	0,00	10.254.249,30									1.745.750,70
	Totale Categoria 6	3.370.000,00	720.672,85	0,00	0,00	4.090.672,85	0,00	0,00	0,00									4.090.672,85
	Totale Categoria 7	150.000,00	35.327,15	0,00	0,00	185.327,15	75.210,18	50.116,97	125.327,15									60.000,00
	TOTALE TITOLI SPESE	60.000.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	61.306.000,00	43.671.897,37	2.639.264,29	46.311.161,66									14.994.838,34
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	TOTALE SPESE	60.000.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	61.306.000,00	43.671.897,37	2.639.264,29	46.311.161,66									14.994.838,34



Tabella 2

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2022 -

RESIDUI	
----------------	--


Cat.	ENTRATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI (A)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (C)	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE (D)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (E)
I	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				-	
II	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	750.000,00	90.000,00	-	660.000,00	
III	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-				
	TOTALE ENTRATE	750.000,00	90.000,00	-	660.000,00	

Cat.	SPESE	SOMME RIMASTE DA PAGARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (A)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MINORI IMPEGNI (C)	RESIDUI PERENTI (D)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (E)
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	0,00	0,00	0,00		-
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	54.246,27	48.236,75	6.009,52		-
III	Acquisto di beni e servizi	8.379.437,79	2.023.968,52	219.660,95		6.135.808,32
IV	Poste non classificabili in altre voci	-	-			-
	TOTALE USCITE	8.433.684,06	2.072.205,27	225.670,47	0,00	6.135.808,32
VII	Categoria-Cooperazione int.le e prog. Esteri	4.843,74	4.843,74		0,00	-
	TOTALE USCITE CATEGORIE	8.438.527,80	2.077.049,01	225.670,47	0,00	6.135.808,32
V	Cat. V - Partite di giro					-
	TOTALE GENERALE	8.438.527,80	2.077.049,01	225.670,47	0,00	6.135.808,32

Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 1
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
F.C. 1								23.788.527,80		
1.101										
T Capitolo 101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		28.530.997,00	28.530.997,00	0,00
1.102										
T Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		3.969.003,00	3.969.003,00	0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
2										
2.201										
T Capitolo 201	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.000,00	5.905,09	1.094,91
2.202										



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 2
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
T Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.267,90	1.732,10	0,00	
2.205										
T Capitolo 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.643,68	8.356,32	0,00	
2.206										
T Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.334,79	6.665,21	0,00	
2.208										
T Capitolo 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.196,12	6.803,88	0,00	
2.209										
T Capitolo 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	127.993,70	32.006,30	0,00	
2.210										
T Capitolo 210	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.211										



Data Elaborazione 09-03-2023
 Pagina 3
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					I N +	I N -			I N +	I N -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.212										
T Capitolo 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.900,61		16.099,39	0,00
T Categoria 2	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.294.000,00	221.241,89		1.072.758,11	600.000,00
3										
3.300										
T Capitolo 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00		16.100.000,00	0,00
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00		16.100.000,00	0,00
4										
4.400										
T Capitolo 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30		1.745.750,70	0,00
T Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30		1.745.750,70	0,00



Data Elaborazione 09-03-2023
 Pagina 4
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	TOTALI 16 (14 + 15)	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	PREVISIONI 19		RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + 21 (20 - 19)
5									
5.500									
T Capitolo 500	150.000,00	150.000,00	60.000,00	0,00		150.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
T Categoria 5	150.000,00	150.000,00	60.000,00	0,00		150.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00



Data Elaborazione 09-03-2023
 Pagina 5
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	V A R I A Z I O N I		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		23 (9 + 15)
				13	14				15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
C	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.294.000,00	221.241,89	1.072.758,11	1.072.758,11	600.000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30	1.745.750,70	1.745.750,70	0,00	
C	150.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
F.C.						23.788.527,80					
C	750.000,00	90.000,00	660.000,00	750.000,00	0,00	85.832.527,80	43.065.491,19	18.978.508,81	18.978.508,81	660.000,00	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 1
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.010											
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.511.101,42		88.898,58	0,00
1.020											
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		1.450.000,00	1.450.000,00
1.030											
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00	2.077.838,09		62.161,91	62.161,91
1.040											
T Capitolo 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.330.454,49		69.545,51	69.545,51



Data Elaborazione 09-03-2023
 Pagina 2
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	P A G A M E N T I 20	P R E V I S I O N I 19		IN + 21 (20 - 19)
1.060										
T Capitolo 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.832,78	57.167,22	57.167,22	
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00	5.512.226,78	1.727.773,22	1.638.874,64	
2										
2.090										
T Capitolo 90	45.868,99	45.868,99	0,00	45.868,99	0,00	345.868,99	260.535,76	85.333,23	40.414,32	
2.100										
T Capitolo 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	94.442,12	25.557,88	0,00	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 3
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)																	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I																			
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	P A G A M E N T I 20	P R E V I S I O N I 19		IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)															
2.110																										
T Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	14.332.012,11	1.817.987,89															6.768,16		
2.120																										
T Capitolo 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.147.156,52	82.843,48																0,00	
2.125																										
T Capitolo 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	567.210,67	82.789,33																0,00	
2.130																										
T Capitolo 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	870.942,13	29.057,87																29.057,87	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 4
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)					
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	TOTALI 16 (14 + 15)	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
2.140											
T Capitolo 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	940.713,50		109.286,50		0,00
2.145											
T Capitolo 145	8.377,28	2.367,76	0,00		6.009,52	33.377,28	2.367,76		31.009,52		8.735,00
2.150											
T Capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			0,00
T Categoria 2	54.246,27	48.236,75	0,00		6.009,52	26.479.246,27	24.215.380,57		2.263.865,70		84.975,35
3											



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 5
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
					PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20			
3.160									
T Capitolo 160	51.646,42	33.945,52	16.461,00	50.406,52	1.239,90	278.566,18	53.080,24	23.527,83	
3.165									
T Capitolo 165	46.050,00	46.050,00	0,00	46.050,00	0,00	131.694,00	14.356,00	14.356,00	
3.170									
T Capitolo 170	7.818,52	6.780,30	1.038,22	7.818,52	0,00	74.902,32	22.916,20	11.049,33	
3.180									
T Capitolo 180	4.306,60	0,00	0,00	0,00	4.306,60	0,00	54.306,60	0,00	
3.190									



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 6
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 190	24.165,72	23.531,48	0,00	23.531,48	634,24	124.165,72	94.764,86		29.400,86	16.362,40	
3.200											
T Capitolo 200	129.078,74	108.761,50	18.066,34	126.827,84	2.250,90	1.279.078,74	499.098,47		779.980,27	222.522,57	
3.201											
T Capitolo 201	2.754.266,42	557.160,25	2.057.794,49	2.614.954,74	139.311,68	5.404.266,42	901.482,66		4.502.783,76	2.100.349,49	
3.210											
T Capitolo 210	7.471,06	7.471,06	0,00	7.471,06	0,00	297.471,06	264.139,23		33.331,83	7.514,97	
3.220											
T Capitolo 220	39.498,00	30.002,00	0,00	30.002,00	9.496,00	89.498,00	30.002,00		59.496,00	0,00	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 7
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN - 22 (19 - 20)
			IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				
TOTALI 16 (14 + 15)	TOTALI 17 (16 - 13)	TOTALI 18 (13 - 16)	TOTALI 19	TOTALI 20	TOTALI 21 (20 - 19)	TOTALI 22 (19 - 20)		
3.230								
T Capitolo 230	131.427,87	4.097,88	20.659,12	531.427,87	430.242,14	101.185,73	68.515,12	
3.240								
T Capitolo 240	119.030,11	21.049,38	263,42	365.030,11	144.229,76	220.800,35	236.625,19	
3.250								
T Capitolo 250	11.284,90	0,00	1.986,14	1.011.284,90	623.496,85	387.788,05	101.840,84	
3.260								
T Capitolo 260	35.348,62	0,00	0,00	515.348,62	390.203,61	125.145,01	33.291,01	



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 9
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		P A G A M E N T I 20	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
3.341										
T Capitolo 341	10.895,19	10.895,19	0,00	10.895,19	0,00		695.895,19	549.003,53	146.891,66	13.616,19
3.350										
T Capitolo 350	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00		30.455,00	4.182,50	26.272,50	0,00
3.360										
T Capitolo 360	171,35	171,35	0,00	171,35	0,00		15.171,35	14.157,34	1.014,01	0,00
3.367										
T Capitolo 367	4.969.160,83	923.801,31	4.006.328,27	4.930.129,58	39.031,25		7.969.160,83	946.903,75	7.022.257,08	4.116.476,36
3.370										



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 10
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	P A G A M E N T I 20	IN + 21 (20 - 19)	
T Capitolo 370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,88	31.549,12	0,00
T Categoria 3	8.379.437,79	2.023.968,52	6.135.809,32	8.159.776,84	219.660,95	19.400.437,79	5.631.144,67	13.769.293,12	7.001.105,65
4									
4.360									
T Capitolo 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.891,14	14.108,86	0,00
4.390									
T Capitolo 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.410									
T Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
T Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	55.891,14	234.108,86	0,00



Data Elaborazione 09-03-2023
 Pagina 11
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
5											
5.500											
T Capitolo 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30		1.745.750,70	0,00
T Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30		1.745.750,70	0,00
6											
6.600											
T Capitolo 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.672,85	0,00		4.090.672,85	0,00
T Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.672,85	0,00		4.090.672,85	0,00
7											
7.710											
T Capitolo 710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.065,69	6.256,18		17.809,51	8.105,56



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 12
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 19 (20 - 19)	IN - 20 (19 - 20)	
					P R E V I S I O N I 19	P A G A M E N T I 20			
7.720									
T Capitolo 720	2.343,74	2.343,74	0,00	2.343,74	0,00	30.811,65	10.570,24	20.241,41	10.130,43
7.730									
T Capitolo 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	8.938,55	16.861,45	7.674,06
7.740									
T Capitolo 740	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	46.303,00	21.568,80	24.934,20	11.348,18
7.750									
T Capitolo 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.190,55	32.920,15	30.270,40	12.858,74
T Categoria 7	4.843,74	4.843,74	0,00	4.843,74	0,00	190.170,89	80.053,92	110.116,97	50.116,97



Data Elaborazione 09-03-2023
Pagina 13
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN +	IN -			IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00	5.512.226,78		1.727.773,22	1.638.874,64
C	54.246,27	48.236,75	0,00	6.009,52	26.479.246,27	24.215.380,57		2.263.865,70	84.975,35
C	8.379.437,79	2.023.968,52	6.135.808,32	219.660,95	19.400.437,79	5.631.144,67		13.769.293,12	7.001.105,65
C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	55.891,14		234.108,86	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.254.249,30		1.745.750,70	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.672,85	0,00		4.090.672,85	0,00
C	4.843,74	4.843,74	0,00	0,00	190.170,89	80.053,92		110.116,97	50.116,97
C	8.438.527,80	2.077.049,01	6.135.808,32	225.670,47	69.690.527,80	45.748.946,38		23.941.581,42	8.775.072,61



Consiglio Superiore della Magistratura
Rendiconto finanziario 2022

Tabella 3.1

Progetto 1: Reingegnerizzazione del sistema informativo del Csm					
ENTRATE DESTINATE ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA					
Esercizio	Finanziamenti		Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
2011	Funzione pubblica	1.500.000,00			
2012	Cipe	3.000.000,00			
2013			3.000.000,00	3.000.000,00	
			1.500.000,00	450.000,00	
2014					1.050.000,00
2015					
2016					
2017					
2018					
2019				450.000,00	- 450.000,00
2020					
2021					
2022					
Totale		4.500.000,00	4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00
SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA					
Esercizio	Impegni		Pagamenti	Riaccertamenti	Residui passivi
2011	100.000,00		100.000,00		-
2012	1.377.711,00		483.375,88		
2013	3.643.148,60				
2014					-
2015					-
2016			913.608,85		
2017			1.068.265,97		
2018			549.530,10		
2019			1.072.793,54		
2020					
2021				- 152.152,17	
2022			641.821,41	- 139.311,68	
Totale	5.120.859,60		4.829.395,75	- 291.463,85	-
SALDO	620.859,60		QUOTA FINANZIATA CON FONDI CSM		



Consiglio Superiore della Magistratura
Rendiconto finanziario 2022

Tabella 3.2

CONTABILITA' PROGETTO "ALBANIA"				
ENTRATE DESTINATE AL PROGETTO				
Esercizio	Finanziamenti	Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
2019	A.I.C.S. 300.000,00	300.000,00	150.000,00	
2020				150.000,00
2021				
2022			90.000,00	- 90.000,00
Totale	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
SPESE PER IL PROGETTO				
Esercizio	Impegni	Pagamenti		Residui passivi
2019	150.000,00	7.182,65		142.817,35
2020		24.791,57		118.025,78
2021		82.698,63		35.327,15
2022	90.000,00	75.210,18		50.116,97
Totale	240.000,00	189.883,03	-	50.116,97

Consiglio Superiore della Magistratura
Rendiconto finanziario 2022

Tabella 3.3

CONTABILITA' CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

ANNO	IMPEGNATO	PAGATO TOTALE C/R	DISPONIBILITA'	RESIDUI RIACCERTATI	SOMME DA PAGARE
2015	34.999,46	34.999,46	-	-	-
2016	39.903,76	39.903,76	-	-	-
2017	106.235,97	106.235,97	-	-	-
2018	467.517,65	275.992,58	191.525,07	22.448,30	169.076,77
2019	3.998.158,15	1.390.573,81	2.607.584,34	-	2.607.584,34
2020	1.116.726,29	14.476,52	1.102.249,77	76.335,70	1.025.914,07
2021	22.570,00	22.570,00	-	-	-
2022			-		
TOT.GEN.LE	5.786.111,28	1.884.752,10	3.901.359,18	98.784,00	3.802.575,18

DELIBERA STIPULA	C.P. 5/2/2015	1.800.000,00
INTEGRAZIONE	C.P. 8/9/2017	4.310.000,00
	sub totale	6.110.000,00
RIDETERMINAZIONE IMPORTI (IVA E ONERI)	CSM 3/7/19	7.454.200,00
IMPEGNI ALLA DATA DEL	31/12/2022	5.786.111,28 +
SOMME RIACCERTATE		98.784,00 -
SITUAZIONE IMPEGNI		5.687.327,28 -
IMPORTO LORDO DISPONIBILE		1.766.872,72 =



Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2022 -

Tabella 4

RISULTATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI	
Avanzo di amministrazione anni precedenti (Consuntivo 2021, assestamento 2022)	16.100.000,00
Somme impegnate per:	
a) investimenti	1.933.670,47
b) derivanti da avanzo vincolato, di cui:	
1. "una tantum" per indennità fine carica	1.312.000,00
2. progetto "Albania"	90.000,00
totale	1.402.000,00
Disponibilità	12.764.329,53

RISULTATO DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA	
Entrate correnti accertate	32.721.241,89
Spese correnti impegnate	32.721.241,89
Spese correnti "una tantum"	-
Risultato della gestione della competenza	
Categoria-Cooperazione int.le e prog. Esteri	
Entrate provenienti da storno anno 2021 e avanzo vincolato anni precedenti	125.327,15
Spese impegnate	125.327,15
Risultato della gestione della categoria	
Risultato della gestione di competenza	

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	
Maggiori residui attivi	-
Minori residui passivi	225.670,47
Risultato della gestione dei residui	225.670,47

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Risultato della gestione dell'avanzo di amministrazione	12.764.329,53
Risultato della gestione della competenza	-
Risultato della gestione dei residui	225.670,47
Risultato di amministrazione	12.990.000,00
Quota vincolata	
Residui attivi:	
1. Reingegnerizzazione	600.000,00
2. Progetto Albania	60.000,00
Totale residui attivi	660.000,00
Residui passivi:	
1. Interessi maturati sui c/c bancari periodo 2014-2021	2.064.285,58
2. Interessi maturati sui c/c bancari anno 2022	3.900,61
Totale residui passivi	2.068.186,19
Totale	2.728.186,19
Quota non vincolata	10.261.813,81



Consiglio Superiore della Magistratura
 - Rendiconto finanziario 2022 -
 (Art. 31, lett. b, Rac)

Tabella 5**RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Consistenza di cassa a inizio esercizio	23.788.527,80	23.788.527,80 +
Riscossioni in conto competenza	42.975.491,19	
in conto residui	90.000,00	43.065.491,19 +
Pagamenti in conto competenza	43.671.897,37	
in conto residui	2.077.049,01	45.748.946,38 -
Consistenza di cassa a fine esercizio	21.105.072,61	21.105.072,61 +
Residui attivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	660.000,00 -	660.000,00 +
Residui passivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	6.135.808,32 2.639.264,29	8.775.072,61 -
AVANZO totale (+) o disavanzo totale (-) di amministrazione		12.990.000,00

Ripartizione avanzo di amministrazione

Quota vincolata per il progetto reingegnerizzazione e finanziamento prog. Albania	660.000,00
Interessi maturati sui conti CSM periodo 2014-2022	2.068.186,19
Totale quote vincolate	2.728.186,19
Totale avanzo libero	10.261.813,81



Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2022 -
(Art. 31, lett. a, Rac)

Tabella 6**RISULTATO DELLA GESTIONE DELLA CASSA 2022**


	Residui	Competenza	Totale
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO			23.788.527,80
RISCOSSIONI (+)	90.000,00	42.975.491,19	43.065.491,19
PAGAMENTI (-)	2.077.049,01	43.671.897,37	45.748.946,38
DIFFERENZA			21.105.072,61
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			21.105.072,61

Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2022 -
(Art. 31, lett. c, Rac)

Tabella 7**ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO e STANZIAMENTI DEI CAPITOLI**

ENTRATE				
Data provv.	Tipo variazione	Cat	Cap.	Importo totale
26/10/2022	Assestamento bilancio 2022	3	Avanzo di amm.ne	1.306.000,00
	Totale variazioni entrate			1.306.000,00

USCITE				
Data provv.	Tipo variazione	Cat	Cap	Importo totale
26/10/2022	Assestamento bilancio 2022	6	Avanzo di amm.ne	720.672,85
		3	3250	550.000,00
		7	7700	35.327,15
	Totale variazioni uscite			1.306.000,00



*Consiglio Superiore della Magistratura***Tabella 8**

Rendiconto finanziario 2022

(Art. 33, 1 co., Rac)

CONTO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	2022	PASSIVITA'	2022
Disponibilità finanziarie	21.105.072,61	Debiti verso fornitori	7.001.105,65
Beni immobili			
Totale Beni mobili	553.013,00	Passività diverse	1.773.966,96
Beni di 1° cat. (economato)	36.888,00		
Beni di 2° cat. (biblioteca)	449.687,00		
Beni di 3° cat. (informatici)	66.438,00		
Credit			
Residui attivi	660.000,00		
	-	Residui perenti	-
Totale attività	22.318.085,61	Totale passività	8.775.072,61
		Saldo netto patrimoniale	13.543.013,00
totale a pareggio	22.318.085,61	totale a pareggio	22.318.085,61





Tabella 9

Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2022 -
(Art. 33, 2°co, Rac)

Dimostrazione punti di concordanza tra conto finanziario e consistenza dei beni patrimoniali

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		CONTO PATRIMONIALE	
		ATTIVITA'	PASSIVITA'
		2022	2022
Consistenza di cassa a inizio esercizio	23.788.527,80 +	23.788.527,80 +	2022
Riscossioni		Disponibilità finanziarie	Debiti verso fornitori
in conto competenza	42.975.491,19 +		7.001.105,65
in conto residui	90.000,00 +		
Pagamenti		Beni immobili	Debiti diversi
in conto competenza	43.671.897,37 +	Beni di 1° cat. (economato)	1.773.966,96
in conto residui	2.077.049,01 +	Beni di 2° cat. (biblioteca)	
		Beni di 3° cat. (informatici)	
Consistenza di cassa a fine esercizio	21.105.072,61 +	Totale Beni mobili	Totale debiti
Residui attivi		553.013,00	8.775.072,61
degli esercizi precedenti		Crediti	
dell'esercizio		Residui attivi	
Residui passivi		660.000,00	
degli esercizi precedenti		Totale attività	
dell'esercizio		22.318.085,61	
		Residui perenti	
		Totale passività	
		8.775.072,61	
AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione	12.990.000,00	Saldo netto patrimoniale	13.543.013,00
		A)	
		Totale Beni mobili	553.013,00
		C)	
		Residui perenti	-
		AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione	12.990.000,00
		D= A-B+C)	



MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004737/XVJ/CE/C del 12 maggio 2023, all'esplosivo denominato «NITRAM TX1», già classificato con numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS.-XVJ/4/13 2005 CE(10) del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2009, è aggiunta l'ulteriore denominazione alternativa «EXEM TX1», in accordo al supplemento C2 del 14 dicembre 2005 al certificato di esame UE del tipo 0080.EXP.97.0005;

In accordo a quanto indicato nell'integrazione C3 del 25 marzo 2010 al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0005, l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «EPC - France» nello stabilimento di Saint-Martin-de-Crau (Francia), sito in Usine de la Dynamite, Saint Martin de Crau - (Francia), come riportato nel modulo «D» rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» in data 2 settembre 2021.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «SEI EPC Italia S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Tivoli (RM) - località La Botte, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A03192

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004740/XVJ/CE/C del 12 maggio 2023, all'esplosivo denominato «NITRAM 5», già classificato con numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS.-XVJ/4/13 2005 CE(10) del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2009, sono assegnate anche le ulteriori denominazioni alternative «NITRAM TX 5S» e «EXEM 5», in accordo ai certificati di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0006 - integrazioni C2 e C3, rilasciati dall'organismo notificato INERIS (Francia), rispettivamente in data 27 aprile 2004 e 14 dicembre 2005.

In accordo a quanto indicato nell'integrazione C5 del 25 marzo 2010 al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0006, l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «EPC - France» nello stabilimento di Saint-Martin-de-Crau (Francia), sito in Usine de la Dynamite, Saint Martin de Crau - (Francia), come riportato nel modulo «D» rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» in data 2 settembre 2021.

Tale prodotto è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche riportate nel certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0006 - integrazione C4, rilasciato dall'organismo notificato INERIS in data 12 febbraio 2009.

In ordine al citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «SEI EPC Italia S.p.a.» con deposito in Tivoli (RM) - località La Botte in via Colle Nocello s.n. c., ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A03193

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004585/XVJ/CE/C del 12 maggio 2023, l'esplosivo denominato «ERGODYN 35E», già classificato con numero ONU 0081 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS.8914-XVJ/6/23 2008 CE(22) del 3 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2009, deve essere conforme alle specifiche riportate nelle integrazioni n. 1 del 10 dicembre 2010, n. 2 del 31 maggio 2011, n. 3 del 23 luglio 2015 e n. 4 del 24 luglio 2019, al certificato di esame UE del tipo n. 1453.EXP.07.0147 del 5 ottobre 2007, rilasciato dall'organismo notificato «GIG» (Polonia).

Dalla citata documentazione risulta che l'esplosivo in argomento è fabbricato dalla ditta Nitroerg S.A., Bierun - (Polonia) presso il proprio stabilimento sito in Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bierun (Polonia), come riportato nel modulo «D», certificato n. GIG 21 EXPQ 016, rilasciato dall'organismo notificato «GIG» in data 27 aprile 2021.

In ordine al citato esplosivo il sig. Maurizio Di Maio, titolare in nome e per conto della società «INTER.E.M. S.r.l.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito nel Comune di Murisengo (AL), ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A03194

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Bando per manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete - DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS - Bacini d'utenza n. 8 (Emilia-Romagna) - n. 11 (Marche) - n. 12 (Lazio) - n. 20 (Sardegna).


Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali (DGSCERP), indice una procedura per l'assegnazione ad operatori di rete di diritti d'uso di frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, di cui al PNAF-DAB, in attuazione della disciplina stabilita dall'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativa ai bacini d'utenza n. 8 (Emilia Romagna) - n. 11 (Marche) - n. 12 (Lazio) - n. 20 (Sardegna).

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Divisione III della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente via pec all'indirizzo dgscerp.div3@pec.mise.gov.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Procedura assegnazione diritti d'uso DAB - domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse».

Il testo integrale del bando e dei relativi allegati è disponibile sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it all'interno dell'area tematica «comunicazioni».

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gagliano, dirigente della Divisione III della DGSCERP.

23A03244





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 6 0 5 *

€ 1,00

